

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 23.03.2016

La Nuova Procedura Civile, 2, 2016



Editrice

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Onere di contestazione tempestiva: non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte nella prima difesa utile

Il processo civile è fondato sulla regola processuale secondo la quale non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte nella prima difesa utile. L'onere di contestazione tempestiva, espressamente previsto a carico del resistente ex [art. 416 c.p.c.](#), riguarda anche il ricorrente perché tale onere deriva da tutto il sistema processuale come risulta dal carattere dispositivo del processo (che comporta una struttura dialettica a catena), dal sistema delle preclusioni (che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa), dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avendo avuto riguardo al novellato art.111 Cost.

Corte d'Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza del 3.3.2016, n. 881

...omissis...

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

Sent. N° 881/16
R.G. N° 3329/14

composta dai Sigg. Magistrati:

TATARELLI dott. Maurizio	Presidente
MICCICHE' dott.ssa Loredana	Consigliere rel.
DELLE DONNE dott.ssa Maria	Consigliere

all'udienza del 10 febbraio 2016 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3329 del Ruolo Generale Affari Civili – Lavoro e Previdenza dell'anno 2014, promossa da:

DI PAOLA GIUSEPPE

APPELLANTE

CON T R O

ITALIA LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante n.t. rappresentato e difeso

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3222/2014
Conclusioni: come in atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso avanti il Tribunale di Roma Di Paola Giuseppe, premesso di aver lavorato a favore di Italia Lavoro spa con un contratto di lavoro a progetto dal 15 febbraio 2005 al 30 giugno 2006 presso Benevento in re... alla sede di Napoli, chiedeva che, in o... alla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4752/2012 che aveva riconosciuto la sussistenza tra le parti di un rapporti di lavoro subordinato e conseguentemente ordinato a Italia Lavoro spa di ripristinare la funzionalità concreta del rapporto, fosse disposto il suo reintegro presso la U.T.C. di Italia Lavoro sita in Napoli invece che presso quella di Potenza dove era stato adibito; chiedeva altresì che fosse, in ogni caso, dichiarata l'illegittimità del trasferim... guente condanna della società di tutti i danni subiti, anche non patrimoniali.

Il Tribunale respingeva il ricorso.

Avverso detta pronuncia proponeva appello il Di Paola, evidenziandone l'erroneità ed insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.

Si costituiva la società Italia Lavoro spa che insisteva per il rigetto dell'appello.

All'odierna udienza la causa era posta in decisione.

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da [redacted] per il seguente ordine di ragioni:

L'assunto formulato con ricorso introduttivo dal [redacted] per il quale il rapporto lavorativo si era svolto presso la sede di Benevento in regime di distacco da Napoli non era provato. Difatti, il contratto a progetto era stato sottoscritto a Benevento ed ivi il rapporto lavorativo aveva avuto sviluppo e cessazione.

Inoltre, la società aveva provato di non aver alcuna sede presso Benevento; al contrario deduceva di aver sedi presso Napoli e Potenza, tuttavia solamente la sede di Potenza, presso la quale era stato reintegrato il Di Paola, risultava avere scoperta di organico.

L'appellante ha impugnato la sentenza proponendo il seguente articolato motivo: omessa, erronea e insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia; invero, la sentenza della Corte di Appello di Napoli con la quale era stato ordinato il ripristino del rapporto lavorativo aveva statuito come il Di Paola fosse soggetto a direttive e ordini provenienti dalla sede di Napoli nelle persone di Cinzia de Masi e Stefania Gaito; inoltre, la circostanza per la quale il Di Paola fosse stato assegnato alla società in regime di distacco da Napoli a stua contestata dalla stessa appellata; da ultimo, non era stato provato dalla Italia Lavoro spa che l'organico della sede di Napoli, presso la quale il ricorrente avrebbe dovuto legittimamente essere assegnato, fosse completo.

L'appello è infondato.

Sostiene in primo luogo l'appellante di essere stato funzionalmente incardinato presso la sede di Napoli poiché erano i responsabili di tale sede che gli impartivano gli ordini e le direttive ed esercitavano su di lui il potere gerarchico.

Tale circostanza, desunta dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4752/2012 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado parte appellante) con la quale si era ordinato il ripristino dell'attività lavorativa con Italia Lavoro spa a seguito dell'accertamento della illegittimità del contratto a progetto, non dimostra in alcun modo che Napoli possa essere considerata la sede di lavoro del Di Paola.

Difatti, le osservazioni dell'appellante volte a sottolineare il fatto di aver ricevuto ordini dalla sede di Napoli e che la sede amministrativa della medesima sede supervisionasse il proprio lavoro non provano che l'attività lavorativa si sia svolta agli effetti presso Napoli ma, esclusivamente, che vi fosse un rapporto funzionale tra l'originaria sede di lavoro del Di Paola - ossia Benevento - con la sede di Napoli.

Di fatto, l'attività lavorativa sin dalla instaurazione del rapporto con contratto di lavoro a progetto in data 15 febbraio [redacted] era svolta presso la sede di Benevento, come dedotto dallo stesso appellante nel ricorso introduttivo.

Il progetto allegato al contratto sottoscritto dal Di Paola (doc. 1 fascicolo di primo grado parte appellante) presso Benevento via F. Rossellini 8 prevedeva la realizzazione di una serie di attività nel territorio di Benevento e provincia; e proprio a Benevento, infatti, si era svolta la prestazione lavorativa.

Appare dunque evidente, come correttamente rilevato dal primo giudice, che il ricorrente non abbia mai esercitato la propria attività lavorativa presso Napoli avendo avuto il rapporto lavorativo la sua nascita, sviluppo e cessazione presso Benevento.

La società ha precisato, inoltre, come gli uffici di Benevento fossero stati aperti presso ogni comune che ospitava l'iniziativa e messi a disposizione dall'Ente Territoriale per la durata del progetto. Da ciò pertanto si evince come la sede di Benevento non fosse una sede distaccata da Napoli ma il luogo designato dalla Italia Lavoro spa per lo svolgimento del progetto.

Inoltre, la sentenza della Corte di Appello di Napoli con la quale si ordina alla società di ripristinare la concreta funzionalità dell'attività lavorativa non indica la sede presso la quale avrebbe dovuto essere reintegrato il lavoratore. (*"Dichiara costituito un rapporto di lavoro subordinato..e per l'effetto ordina a Italia Lavoro spa la funzionalità concreta del rapporto di lavoro con Di Paola Giuseppe."*)

Dunque è utile, a tal punto, richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte secondo la quale: "L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire **nel luogo precedente** e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, fermo restando che, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento." (Cass., n. 19095/2013).

Nel caso di specie la riassunzione del Di Paola non poteva essere disposta presso la sede di Benevento: è infatti circostanza pacifica che Italia Lavoro non disponesse di sedi a Benevento e che la predetta città fosse stata designata come luogo dove si svolgeva la prestazione lavorativa del Di Paola, in quanto luogo designato dal datore di lavoro per lo svolgimento del progetto.

Alla luce di quanto esposto appare evidente come non vi sia stato alcun trasferimento del Di Paola dalla sede originaria presso la quale era impiegato il Di Paola e di proprietà del Comune di Benevento sia venuta meno con la conclusione del progetto poiché funzionale solamente a tale scopo.

Il datore di lavoro, dunque, ha scelto in base a esigenze tecniche che ha adeguatamente documentato, la sede più idonea presso la quale ripristinare il rapporto lavorativo con il Di Paola.

Italia Lavoro spa ha infatti dedotto di avere sedi a Napoli e Potenza (doc. 2 fascicolo di ricorso, allegato parte appellata) ed ha documentato come la sede di Potenza avesse una struttura di tipo organico.

Tale circostanza si desume dai documenti 7 e 8 allegati al fascicolo primo grado di parte appellata, che riportano l'organigramma della società e le relative scoperture.

Il non ha contestato esplicitamente, come era suo onere, i documenti in questione nella prima difesa utile.

A tal proposito, infatti, nulla si rileva nel verbale dell'udienza di discussione.

Orbene, il processo civile è infatti fondato sulla regola processuale secondo la quale non occorre la prova dei fatti che, allegati da una parte, non siano stati espressamente contestati dalla controparte. È stato affermato infatti dalla giurisprudenza di legittimità che l'onere di contestazione tempestiva, espressamente previsto a carico del resistente dall'art. 416 c.p.c., riguarda anche il ricorrente perché tale onere "deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema delle preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost (giusto processo). Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata" (Cass. 4 dicembre 2007 n. 25269 richiamata in motivazione da Cass. 13221/2012 in tema di prova del limite percentuale sui contratti a termine stipulati da Poste Italiane spa).

Solo in sede di gravame, e dunque del tutto tardivamente, il Di Paola ha lamentato come non fosse stato dimostrato che l'organico della sede di Napoli è completo.

Alla luce di quanto esposto, dunque, la sentenza impugnata va confermata.


Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €3.820,00. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 10 febbraio 2016

Il Consigliere estensore



IL PRESIDENTE

